

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2008

CONVEGNO DI STUDIO

*La Legge canonica nella vita della Chiesa.
Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio,
24-25 gennaio 2008*

«Il Codice di Diritto Canonico e il successivo sviluppo normativo»,
relazione del Card. Julián Herranz,
Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

SOMMARIO: *1. Il Codice di Diritto Canonico, avvenimento di speranza per la Chiesa; 2. Il Codice nell'ermeneutica conciliare della continuità; 3. Alcune considerazioni sulla retta evoluzione normativa; 4. Lo sviluppo normativo postcodiciale; 4.1. Il Corpus Iuris Canonici; 4.2. La sollecitudine per specifiche necessità pastorali; 4.3. La tutela dei Sacramenti e del relativo diritto dei fedeli; 5. Conclusione.*

1. Il Codice di Diritto Canonico, avvenimento di speranza per la Chiesa

Il compito di pronunciare la Prolusione d'apertura del presente Convegno di Studio ha un carattere doppiamente impegnativo: alla difficoltà legata all'ampiezza ed alla vastità del tema, si aggiunge il non semplice onere di interpretare il senso "commemorativo" del contributo previsto. Nel tentativo di rispettare rigorosamente i tempi "canonici", l'onnicomprensività dell'argomento che mi è stato affidato impone di limitare l'intervento ad alcuni spunti, certamente parziali e frammentari, in primo luogo sul significato davvero epocale della nuova Codificazione, e in secondo luogo sugli aspetti a mio avviso più rilevanti della produzione normativa successiva.

Evitando intenzionalmente l'approccio puramente accademico e privilegiando piuttosto quello d'indole pastorale, il taglio seguito sarà quello di una rimediazione personale ad alta voce del lungo cammino percorso dalla Chiesa in questi cinque lustri di interpretazione ed applicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. Rileggendo la relazione *Crisi e rinnovamento del Diritto della Chiesa*, che proposi quindici anni fa in

un'analoga occasione¹, non possono non rilevare come la minaccia dell'“antigiuridismo” allora paventata non può certo ritenersi del tutto superata, ma ha sicuramente perso parte della sua scottante attualità; e questo mi pare un indubbio frutto della feconda stagione legislativa inaugurata dalla sapienza pastorale del Servo di Dio Giovanni Paolo II². Venticinque anni sono già un arco temporale più rappresentativo e sedimentato per tracciare se non un bilancio, almeno un'analisi retrospettiva o una proiezione di tendenza.

Il rischio di trasformare un anniversario tanto importante e significativo in un evento di circostanza o in una manifestazione celebrativa, mi spinge a richiamare le categorie adoperate dall'ultima enciclica del Santo Padre circa il contenuto non tanto “informativo” quanto “performativo” della speranza cristiana e conseguentemente di ogni momento o tappa del cammino storico del Popolo di Dio³. Le “nozze d'argento” del Codice possono costituire dunque una splendida opportunità per infondere, senza troppa enfasi o ingenua compiacenza, una nota di sano ottimismo e di prudente incoraggiamento a continuare nella strada intrapresa (non a caso il realismo cristiano si chiama ottimismo). Rinviando a quanto ho già scritto circa la genesi ed elaborazione del Codice sia sotto il profilo canonistico⁴ sia nell'ottica dei ricordi più personali⁵, vorrei ora – ricorrendo sempre ad illuminanti espressioni di Benedetto XVI – presentare il Codice ed i suoi sviluppi normativi come un esempio emblematico di «ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità», fedele agli insegnamenti del Concilio Vaticano II⁶ ed additare il giudizio sulla codificazione «come luogo di apprendimento e di esercizio della speranza»⁷.

2. Il Codice nell'ermeneutica conciliare della continuità

Se tutto il pontificato di Giovanni Paolo II – solo la storia potrà rendere giustizia all'effettiva grandezza della sua opera – ha impresso una svolta risolutoria alla crisi

¹ In *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis iuris canonici, diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, pp. 29-54.

² Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Giovanni Paolo II, legislatore*, in *Ius Ecclesiae* 17 (2005), pp. 335-344.

³ Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. enc. *Spe salvi*, 30 novembre 2007, nn. 4 e 10.

⁴ Cfr. *Prolegómenos II. Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico*, in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coordinamento e direzione), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Pamplona 1996, pp. 157-205; *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, spec. Parte prima (*Genesis della nuova codificazione*), pp. 4-109.

⁵ Cfr. *Nei dintorni di Gerico. Ricordi degli anni con san Josemaría Escrivá & con Giovanni Paolo II*, Milano 2005, pp. 27ss.

⁶ In occasione dello scambio di auguri natalizi del 2005 con parole che hanno avuto ampia risonanza il Papa ha ricondotto i problemi della ricezione del Concilio alla contrapposizione tra una scorretta interpretazione «ermeneutica della discontinuità e della rottura» ed una fedele «ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità» secondo la quale, conformemente agli intendimenti di Giovanni XXIII, la dottrina certa e immutabile della Chiesa è stata approfondita e presentata in maniera consona alle esigenze dei tempi (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005).

⁷ BENEDETTO XVI, Lett. enc. *Spe salvi*, cit., n. 41.

attraversata dalla Chiesa nell'immediato postconcilio⁸, il Codice del 1983 è stato una vera pietra miliare nella via del completo rinnovamento e, oserei dire, "ringiovanimento" contenutistico e metodologico del Diritto canonico, che ha dato nuova bellezza e splendore al volto della Sposa di Cristo. Il panorama normativo ecclesiale che oggi contempliamo non è però soltanto il frutto del genio pastorale di un sol uomo, ma il risultato del concorde e abnegato sforzo di quattro Papi, da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, e costituisce, soprattutto, una fedele attuazione, con tutti i limiti e le manchevolezze della creaturalità, del disegno prefigurato dai Padri del Concilio Vaticano II.

Non può mancare a questo riguardo anche un commosso e sentito ricordo dei Cardinali Pietro Ciriaci, Pericle Felici e Rosalio José Castillo Lara, come anche dei carissimi Segretari Padre Raimondo Bidagor, S.J. e Mons. Willy Onclin e di tanti altri protagonisti della nuova Codificazione. Il *Corpus Iuris Canonici* contemporaneo⁹ – ha detto il Legislatore – è intimamente connesso con il Concilio Vaticano II e non costituisce certo la malintesa ed equivoca ricezione di un fantomatico e imponderabile "spirito del concilio". I frutti tangibili della fedeltà al disegno dello Spirito Santo sulla Chiesa può rappresentare inoltre un ulteriore invito a coltivare la speranza in atto, anche di fronte alle presenti sfide del relativismo agnostico e libertario che minaccia anche le stesse fondamenta del diritto.

La nuova Codificazione rappresenta dal punto di vista normativo l'ideale suggello e coronamento dei lavori dell'assise ecumenica. L'autocoscienza palesata dal Legislatore nell'atto di promulgazione ne costituisce d'altronde la riprova più sicura e illuminante: «Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare»¹⁰.

L'indubbia affermazione della salutare e sottolineerei "vitale" «ermeneutica della riforma e del rinnovamento nella continuità» non deve sottacere però la profonda carica innovativa e l'incisività della revisione operata: «Ne risulta – precisava Giovanni Paolo II nello stesso contesto – che ciò che costituisce la "novità" fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto riguarda specialmente l'ecclesiologia, costituisce altresì la "novità" del nuovo Codice»¹¹. Penso, solo per fare alcuni esempi: alla enorme portata pastorale e apostolica della corresponsabilità di tutti i battezzati nella realizzazione della missione della Chiesa, corresponsabilità enunciata

⁸ *Nei dintorni di Gerico*. cit., pp. 127ss.

⁹ Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla giornata accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 24 gennaio 2003.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges, qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur*, 25 gennaio 1983, in AAS, 75 (1983), pars II, p. XI.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, cit., p. XII.

al can. 204 che ritengo “la vera spina dorsale di tutto il Codice”¹²; alla conseguente ordinata partecipazione di tutti i *christifideles* ai *tria munera Christi*, che funge da falsariga della sistematica codiciale; alla decisiva influenza della concezione diaconale dell’autorità gerarchica, che tanto incide nell’organizzazione della pastorale e nello stesso rinnovato concetto dell’ufficio ecclesiastico; alla strutturazione comunionale dell’interazione tra Chiesa universale e Chiese particolari, tra Primato del Romano Pontefice e Collegio episcopale, ecc.

La constatazione però della bontà e fondamento conciliare del Codice vigente, peraltro sempre perfettibile, non deve fermarsi all’ammirazione estatica del brillante modello di positiva integrazione ed armonica sinergia tra antico e moderno, tra rispetto della tradizione e apertura alle esigenze dei tempi, tra dottrina e tecnica, ecc., ma deve guardare avanti alla corretta interpretazione ed applicazione del dettato codiciale e della *voluntas Legislatoris*. La Codificazione non è tanto un punto di arrivo, quanto, soprattutto, un punto di partenza. Se gli insegnamenti del Concilio e l’ecclesiologia di comunione costituiscono una sicura e costante base di riferimento dei canoni, il Codice è non di meno un luogo privilegiato di rilettura, di sviluppo e di esecuzione pratica delle acquisizioni del Vaticano II. L’applicazione fedele e rigorosa (che non significa pedante e cavillosa) dei precetti legali è e sarà sempre la più sicura garanzia della definitiva presa di distanza da una fuorviante interpretazione della discontinuità e della rottura.

3. *Alcune considerazioni sulla retta evoluzione normativa*

Precisato il criterio di fondo seguito nella preparazione del progetto legislativo¹³ e la chiave di lettura del testo¹⁴, e nella prospettiva “performativa” sopra delineata, vale la pena di soffermarsi solo su alcune considerazioni che possono guidarne la retta evoluzione. Come espresso dalle stesse parole del Papa poc’anzi citate, il Codice è uno “strumento” al servizio della giustizia e della carità. La consapevolezza dell’intrinseca limitatezza della legislazione canonica non può dunque sminuire l’impianto comune, unitario e sistematico che anima l’intero sistema. Ricorrendo a categorie Paoline (2 Cor 3, 6), si può dire che la norma – il singolo canone –, senza il Corpo e senza lo Spirito, è lettera morta della Legge, nel senso deteriore del termine. Al pari di ogni altro apparato normativo, le disposizioni codiciali vivono nella realtà in cui operano, e ne dirigono e seguono le vicende: non si possono quindi separare dalla vita della Chiesa (annuncio, celebrazione e testimonianza del mistero di Cristo) e dalla stringente esigenza del Diritto divino. L’essenza strumentale e organica del testo legislativo implica pertanto un chiaro orientamento al servizio della missione della Chiesa ed alla promozione e diffusione del senso del giusto nel popolo cristiano. Questa

¹² *Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico*, cit., p. 176.

¹³ Ricalcando l’espressione dell’epigrafe del n. 23 della Cost. *Sacrosanctum Concilium* si può parlare di «sana tradizione e legittimo progresso».

¹⁴ «(...) quel carattere di complementarietà che il Codice presenta in relazione all’insegnamento del Concilio Vaticano II» (GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, cit., p. XII).

direttiva d'azione dovrebbe portare tra l'altro a riscoprire il Diritto come oggetto della virtù della giustizia ed a valorizzare la doverosità delle relazioni intracclesiali, *in primis* quelle attinenti ai beni salvifici. Il Codice ha voluto infatti sottolineare chiaramente la strutturazione del Popolo di Dio attraverso i vincoli visibili della comunione (parola, sacramenti e governo ecclesiastico¹⁵).

Il carattere intrinsecamente pastorale della normativa canonica spinge allora a tornare a principi cui in momenti diversi ho già dedicato attenzione e che – mi pare – non sempre sono stati ben intesi o applicati. In primo luogo, la piena attuazione del principio di legalità presente anche nel sistema codiciale¹⁶, penso che richieda ancora una maturazione nella prassi del governo ecclesiastico. Così si configurerebbe ulteriormente l'esercizio della *potestas iurisdictionis* come autentico ministero o *diakonia* nella carità e, ormai attenuata l'emergenza della crisi della contestazione, si rafforzerebbe il senso dell'autorità e l'obbedienza ai Pastori. Nella stessa linea, vorrei anche sottolineare un aspetto che, in un certo senso, racchiude la mia testimonianza esistenziale di Pastore prima che di giurista: la rilevanza decisiva della *salus animarum* per la costruzione e lo sviluppo del sistema canonico. Come ho altrove precisato¹⁷, non si tratta di una clausola-limite o di una sorta di vincolo esterno ma di un vero principio ispiratore e fondante dell'intero ordinamento, di un fattore ineliminabile per la realizzazione della giustizia ecclesiale, di un criterio d'interpretazione primario e costante della normativa canonica. Il definitivo superamento di ogni residuo di antiggiuridismo, anche implicito o latente, dipende non tanto dall'affermazione ma dalla reale convinzione in tutti gli operatori della perfetta convergenza del Diritto con la finalità salvifica della Chiesa. Il *deficit* di formazione e di sensibilità giuridica che ancora si constata nella Chiesa – talvolta purtroppo anche tra i Pastori – mi sembra il più serio ostacolo alla piena realizzazione della giustizia nel Popolo di Dio. In questa linea occorre ribadire l'opportunità di una maggior incisività nell'insegnamento dello *ius canonicum* non solo a livello specialistico – recentemente rafforzato – ma soprattutto nei seminari e nella formazione permanente dei sacri ministri.

Il gioco di luci ed ombre, che presenta, peraltro, ogni tappa del cammino storico del Popolo di Dio, se non altro per la finitezza e imperfezione della condizione umana, non deve però offuscare il fulgore del quadro normativo rappresentato dal Codice vigente. Nella logica della promessa occorre dunque far sì che il “già ma non ancora” si traduca almeno nel desiderio di completare l'attuazione pratica del disegno prefigurato dai Padri conciliari. Il limite non sta certo nell'arretratezza o nel superamento del mezzo, sta semmai nella perspicacia e lungimiranza del progetto iniziale e nell'infinita trascendenza del fine. A venticinque anni di distanza il *Codex* conserva pertanto la sua piena attualità e rispondenza alle esigenze dei tempi: il *Codex Iuris Canonici* del 1917 si è soliti sentir dire era “nato vecchio”

¹⁵ Cfr. can. 205 CIC.

¹⁶ Cfr. anche il *Principium VII* nella *Praefatio* del CIC, in AAS, 75 (1983), pars II, p. XXII.

¹⁷ Cfr. «*Salus animarum*», *principio dell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), pp. 291-306.

e, forse, troppo grande; quello del 1983 è nato maturo e proporzionato, e continua ad essere un giovane promettente, perché nato ed animato da un Concilio ecumenico ancora in buona parte da applicare. Mi pare perciò che si possa additare l'esperienza della nuova Codificazione come una vera e propria scuola di apprendimento e di esercizio della speranza. Luogo di apprendimento perché tutta la storia del nuovo Codice, dalla "sfida" di Giovanni XXIII al "coraggio" di Giovanni Paolo II, è un cammino audace e intraprendente verso la luce. Luogo di esercizio perché i fatti hanno dimostrato *ex post* quanto fu saggio e avveduto compiere allora il passo della promulgazione, senza cedere alla tentazione del perfezionismo (il meglio è nemico del bene) e sapendo coniugare audacia e prudenza, innovazione e moderazione. Le scelte del Codificatore non rappresentano quindi una soluzione di compromesso (il classico vino nuovo in otri vecchi¹⁸), ma il giusto mezzo reale tra gli eccessi del progressismo e del conservatorismo. La speranza in atto logicamente non si ferma narcisisticamente al passato, ma punta decisamente al futuro. Guardando all'avvenire - ribadisco -, non si tratta tanto di perfezionare tecnicamente la legislazione vigente, quanto di incidere a livello di mentalità e di costume, colmando il divario culturale tra l'anima e la materia, tra l'aspirazione e l'applicazione dello *ius in vita et in missione Ecclesiae*¹⁹.

4. Lo sviluppo normativo posteriore al Codice.

Come avevo avuto il privilegio di vivere, per così dire, dall'interno l'elaborazione del progetto del nuovo Codice, ho avuto anche il *gaudium etsi laboriosum* di seguire lo sviluppo normativo posteriore molto vicino al cuore della Chiesa. Quella che era la Pontificia Commissione prima per la preparazione e successivamente per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico è oggi il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi: anche il mutamento di denominazione mi pare indicativo di una significativa maturazione dell'ampiezza e diversificazione del sistema normativo della Chiesa universale. Nel ringraziare Dio per tutto ciò che ho potuto vivere in questi anni non posso che rinnovare la cordiale stima nei confronti di questo Dicastero - così vicino alla sollecitudine pastorale del supremo Legislatore della Chiesa - ora presieduto con tanta competenza da S.E.R. Mons. Francesco Coccopalmerio.

Non ho certo la pretesa di riassumere il lungo elenco di documenti - Costituzioni apostoliche, Lettere apostoliche *motu proprio* date, Decreti generali, Istruzioni, ecc. - che hanno configurato in questi 25 anni lo sviluppo normativo postcodiciale. La semplice lettura di questo elenco richiederebbe ben più del tempo a disposizione: già questo mi pare un dato abbastanza significativo e rappresentativo. La fecondità normativa, beninteso, non ha nulla a che vedere con l'inflazione o il proliferare di leggi e provvedimenti che caratterizza molte realtà secolari. La fecondità in esame testimonia piuttosto la rinnovata fiducia nello

¹⁸ Cfr. *Mt* 9, 17; *Mc* 2, 22; *Lc* 5, 38.

¹⁹ La dizione richiama la collettanea già citata in apertura.

strumento legale o direttivo ed il desiderio dell'autorità ecclesiastica di illuminare la rotta della barca di Pietro a fronte delle insidie e della complessità della postmodernità. Assecondando l'invito degli organizzatori, nella seconda parte della Prolusione ("il successivo sviluppo normativo") mi limiterò a fare il punto su alcuni aspetti più significativi di questo sviluppo dell'ordinamento canonico. Vorrei però chiarire che non esiste una reale soluzione di continuità coll'impianto codiciale, ma una contiguità concettuale e ideale che manifesta ulteriormente l'univocità e la fedeltà con gli insegnamenti tracciati dal Concilio Vaticano II. In molti casi si tratta peraltro di un'opportuna e arricchente forma di integrazione e di perfezionamento del dettato codiciale (non penso solo alle Interpretazioni autentiche). L'evidenziazione dell'uno o dell'altro documento normativo della Santa Sede non intende minimamente fornire una sorta di graduazione d'importanza o di prestigio - leggi, decreti, istruzioni, ecc. -, anzi in taluni passaggi ricorderò espressamente atti, per così dire, "minori". La componente che chiamerei "affettiva" - a suffragare anche il calore umano del giurista contro la mal supposta freddezza e aridità della materia - prevale su quella tecnica e oggettiva. Perciò, mi soffermerò specialmente sui documenti in cui sono direttamente in gioco i Sacramenti e la Parola di Dio. Nella menzione dei Provvedimenti prescindereò quindi di precisare innecessariamente tanto la diversità di provenienza quanto la varietà di tipologie formali e logicamente il diverso valore normativo dei singoli provvedimenti²⁰.

4.1. *Il Corpus Iuris Canonici*

Il primo quasi obbligato settore di osservazione globale è costituito dalla formalizzazione e ultimazione del moderno *Corpus Iuris Canonici*. Se la Codificazione latina ha comportato un notevole progresso metodologico e contenutistico per il Diritto canonico, quella orientale ha significato un'apertura storica assai profonda e penetrante. All'affinamento tecnico e lessicale del testo si aggiunge la peculiarità dell'impostazione e la diversità della struttura sistematica. È inutile ribadire che l'ispirazione del *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* è la medesima del *Codice di Diritto Canonico*, ed anzi rappresenta il suggello di un percorso comune: «Il Codice dei canoni delle Chiese orientali che ora viene alla luce - afferma la Costituzione di promulgazione -, si deve ritenere come un nuovo completamento del magistero proposto dal Concilio Vaticano II, mediante il quale si porta a compimento finalmente l'ordinamento canonico della Chiesa universale, con il precedente "Codice di Diritto Canonico" della Chiesa latina, promulgato nel 1983, e la "Costituzione apostolica sulla Curia Romana" del 1988 che va aggiunta ai due codici, come "strumento di

²⁰ A scanso di equivoci, interessa solo precisare il valore immediatamente giuridico del magistero ecclesiastico: «In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa (cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. sulla divina Rivelazione *Dei Verbum*, 10 §2), ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante» GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in AAS, 97 (2005), p. 166].

comunione per tutta la Chiesa” (cfr. Cost. ap. *Pastor Bonus*, n. 2) proprio del Romano Pontefice»²¹. Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* si pone così al servizio della fedele custodia e della diligente osservanza del patrimonio delle Chiese orientali ed è strumento di riferimento per l’azione ecumenica²². Al criterio di fondo dell’unità nella diversità si conforma la predisposizione di una regolamentazione generale comune lasciando la specificazione della disciplina particolare alle singole Chiese *sui iuris*.

La *Pastor bonus* non è solo un fondamentale ponte di collegamento tra i due Codici, è la principale esplicazione dell’ausilio alla funzione primaziale del Papa e quindi il cardine della sua missione di unità e di carità²³. Nella sua scia mi piace ricordare interventi normativi che hanno definito meglio punti del governo centrale della Chiesa quali sono lo stesso Regolamento Generale della Curia Romana²⁴, le Norme proprie della Rota Romana²⁵ e la Cost. ap. *Universi Dominici gregis* sull’elezione del Romano Pontefice²⁶, recentemente novellata da Benedetto XVI²⁷. L’unico tassello che manca alla completezza del mosaico è costituito forse dall’aggiornamento della legge propria della Segnatura Apostolica che – se non mi sbaglio – dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, quasi immediato.

4.2. La sollecitudine per specifiche necessità pastorali

Un altro indirizzo della produzione *lato sensu* normativa postcodiciale che mi pare utile enucleare è costituito dall’espressione della sollecitudine della Chiesa per venir incontro, tramite una regolamentazione adeguata, alla cura di particolari necessità pastorali. Se il livello “primario” sopra evidenziato risponde all’esigenza di organizzazione e strutturazione fondamentale dei capisaldi del sistema, la previsione più dettagliata e capillare di riforma o di introduzione di settori di pastorale specializzata manifesta ancor più chiaramente la duttilità e flessibilità dello *ius canonicum* contemporaneo, ed un atteggiamento attento e rispettoso della varietà e specificità del popolo di Dio in cammino. Non si tratta evidentemente di un genere unitario e definito, ma di uno sforzo di accorpamento di provvedimenti legati da un orientamento di massima comune. Può essere il caso, solo per fare pochi esempi, della Cost. ap. *Spirituali militum curae* ²⁸, che riordina lo

²¹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacri canones, qua Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgatur*, 18 ottobre 1990, in AAS, 82 (1990), pp. 1038-1039.

²² *Ibid.*, p. 1035.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 841-934.

²⁴ SEGRETERIA DI STATO, Rescritto dall’Udienza del SS.mo Padre, *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, in AAS, 91 (1999), p. 629-699.

²⁵ TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, 18 aprile 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 508-540.

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in AAS, 88 (1996), pp. 305-343.

²⁷ BENEDETTO XVI, Motu proprio *Constitutione apostolica Universi*, 11 giugno 2007.

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, in AAS, 78 (1986), pp. 481-486. Cfr. anche E. BAURA, *Legislazione sugli Ordinariati castrensi*, Milano 1992.

statuto degli Ordinariati militari; della Cost. ap. *Ut sit*²⁹, riguardante le Prelature personali; del Motu pr. *Stella maris*³⁰, sulla cura pastorale dei marittimi; dell'Istr. *Erga migrantes caritas Christi*³¹, sulla sempre più pressante preoccupazione per l'attenzione spirituale degli immigrati. In una linea non molto dissimile si muovono anche i tentativi di precisazione in diversi ambiti dell'autonomia delle Chiese particolari: l'Istr. *Varietates legitimae* a proposito dell'ordinato adattamento della liturgia nei contesti locali³², l'Istr. *In Constitutione apostolica* circa i criteri di svolgimento dei Sinodi diocesani³³, il Motu pr. *Apostolos suos* sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali³⁴. Mi pare che questi tre ultimi documenti, tra l'altro di notevole portata teoretica e pratica, meritano probabilmente uno studio ancora più attento e una più profonda ricezione da parte dei diretti interessati. Sta di fatto che tali linee d'intervento della Santa Sede appaiono sicuramente molto promettenti e incoraggianti.

Non si può sottacere un costante riferimento alla sollecitudine pastorale per la preservazione della purezza e dell'integrità della fede. A quest'aspetto è dedicata l'unica, almeno per ora, modifica dei due codici: il Motu pr. *Ad tuendam fidem*³⁵, con l'introduzione del § 2 ai cann. 750 CIC e 598 CCEO relativo all'obbligatorietà degli insegnamenti definitivi del Magistero circa la dottrina *de fide vel moribus*. Al di là del punto in concreto affrontato, la fattispecie palesa anche la possibilità di interventi integrativi o perfezionativi del disposto legale. Questa tecnica, non estranea al *modus procedendi* canonico ancorché richieda logicamente molta cautela e prudenza (bastando spesso un chiarimento interpretativo autentico), consente quindi eventuali aggiornamenti o supporti da parte del supremo Legislatore, e conferma l'intrinseca vitalità e dinamicità dello stesso corpo normativo. Tra gli altri interventi di natura prevalentemente magisteriale con una non trascurabile valenza giuridica si possono segnalare l'Istr. *Donum vitae*, una sorta di *magna charta* per la bioetica contemporanea³⁶, e la Cost. ap. *Fidei depositum* per la pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica³⁷. Nell'ambito della pastorale della cultura spiccata è stata pure la spinta organizzativa e promozionale della Sede Apostolica per alimentare la gravidanza della razionalità del Cristianesimo nel dibattito culturale odierno. Basti pensare ad esempio alla

²⁹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Ut sit*, 28 novembre 1982, in AAS, 75 (1983) pp. 423-425; cfr. anche CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dich. *Praelaturae personales*, 23 agosto 1982, in AAS, 75 (1983) pp. 464-468.

³⁰ GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Stella maris*, 31 gennaio 1997, in AAS, 89 (1997) pp. 209-216.

³¹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istr. *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in AAS, 96 (2004), pp. 762-822.

³² CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Varietates legitimae*, 25 gennaio 1994, in AAS, 87 (1995), pp. 288-314.

³³ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI - CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istr. *In constitutione apostolica*, 19 marzo 1997, in AAS, 89 (1997), pp. 706-727.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Apostolos suos*, 21 maggio 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 641-658.

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 457-461.

³⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum vitae*, 22 febbraio 1987, in AAS, 80 (1988), pp. 70-102.

³⁷ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992, in AAS, 86 (1994), pp. 113-118.

Cost. ap. *Ex corde Ecclesiae* di riassetto dello statuto delle università cattoliche³⁸, al Motu pr. *Socialium scientiarum* di costituzione della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali³⁹ ed all'atto istitutivo della Pontificia Accademia per la Vita⁴⁰.

4.3. La tutela dei Sacramenti e del relativo diritto dei fedeli

Avviandomi alla conclusione, l'ultima direttrice di questa rapida "carrellata" di presentazione del panorama legislativo coevo può riguardare l'ambito sacramentale. È uno dei fronti che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha sempre avuto più a cuore nel suo impegno di servizio pastorale, non solo per l'assoluta priorità della *lex sacramentorum* nell'economia redentiva: fonte e culmine della missione della Chiesa (cfr. Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 10), ma anche perché è la più patente dimostrazione dell'apporto concorrente e positivo del fattore giuridico all'integrità del patrimonio liturgico. Concepire il sacramento anche come diritto del fedele⁴¹ (chiaramente, anche se non esclusivamente né principalmente), significa riconoscere l'esigenza intrinseca secondo giustizia dei beni salvifici e rispettare la titolarità fondamentale del fedele alla grazia. Il recupero della centralità di questa questione nel governo della Chiesa e l'attenzione dedicata alla correttezza rituale e disciplinare dal Magistero recente, mi paiono anzi il segno più chiaro di ottimismo e di speranza per l'avvenire. Il passaggio da un atteggiamento difensivo, nel tentativo di limitare gli abusi e le disfunzioni, ad un contegno propositivo e promozionale, evitando ingenui e impropri trionfalismi, indica quantomeno il superamento della fase più acuta della crisi postconciliare che ha attraversato la Chiesa.

Procedendo anche in questo caso per *flashes*, oltre alla maggior chiarezza procedurale e sostanziale circa i *graviora delicta* fornita dal Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*⁴², l'Istr. *Ecclesiae de mysterio* chiarisce alcuni delicati profili circa la cooperazione dei fedeli laici al ministero sacerdotale che avevano dato luogo ad equivoci e fraintendimenti, e in questo modo tutela il sacramento dell'Ordine⁴³. Riguardo al sacramento della Penitenza, vorrei ricordare solo il Motu pr. *Misericordia Dei*, che ha precisato alcuni importanti aspetti relativi alla celebrazione del sacramento, soprattutto riguardo alla necessaria sollecitudine dei Pastori nel rispondere al diritto dei fedeli al Sacramento nonché alle eccezionali condizioni richieste per le assoluzioni collettive⁴⁴. E mi sembra opportuno ricordare al riguardo

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Ex corde Ecclesiae*, 15 agosto 1990, in AAS, 82 (1990), pp. 1475-1509.

³⁹ GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Socialium scientiarum*, 1 gennaio 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 213-217.

⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Vitae mysterium*, 11 febbraio 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 385-387.

⁴¹ Cfr. can. 213 CIC.

⁴² GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 737-739.

⁴³ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istr. *Ecclesia de mysterio*, 15 agosto 1997, in AAS, 89 (1997), pp. 819-821.

⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002, in AAS, 94 (2002), pp. 452-459.

L'Interpretazione autentica circa la primaria responsabilità del ministro nel decidere *iuxta de causa* di ricevere la confessione nella sede «*cratae fixa instructa*» (can. 964 § 2 CIC)⁴⁵.

Una menzione doverosa, non solo per onore di firma merita l'Istr. *Dignitas connubii*⁴⁶, che ha richiesto non poco travaglio di coordinamento interdicasteriale e di chiarificazione normativa per cercare di illuminare l'operato di tutti i ministri dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, e che si può a buon diritto considerare una sorta di legato di Giovanni Paolo II all'amministrazione della giustizia ed alla difesa della verità del matrimonio.

L'indimenticabile pontificato del Servo di Dio Giovanni Paolo II è culminato proprio coll'anno eucaristico e con l'accentuazione anche disciplinare del sommo valore dell'Eucaristia. In merito, a parte l'Interpretazione autentica sull'azione spregiativa delle Sacre specie *ex can. 1367*⁴⁷, l'ultima enciclica giovanneo-paolina *Ecclesia de Eucharistia*⁴⁸ apre la strada all'Istr. *Redemptionis sacramentum*⁴⁹. Questo documento della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, oltre a definire molto puntualmente e dettagliatamente la conveniente osservanza delle prescrizioni liturgiche e denunciare le deviazioni e gli abusi da sradicare, costituisce un'autorevole presa d'atto della stringente obbligatorietà della disciplina del culto nonché del diritto di ogni fedele all'*actuosa participatio* anche in sede di vigilanza e di tutela. La notoria sensibilità di Benedetto XVI per "la festa della fede" e la singolare sintonia con il suo Predecessore hanno spinto il Santo Padre non solo a continuare l'opera di incremento del culto pubblico eucaristico⁵⁰, ma ad integrare la regolamentazione del rito romano col Motu pr. *Summorum Pontificum*⁵¹, al dichiarato fine di «giungere ad una riconciliazione interna nel seno della Chiesa»⁵². A fronte di ingiustificate e pretestuose polemiche non si può non condividere filialmente la preoccupazione palesata dal Papa: «Questo sguardo al passato oggi ci impone un obbligo: fare tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità, sia reso possibile di restare in quest'unità o di ritrovarla nuovamente»⁵³, assunzione di responsabilità che è anche il motore del suo pressante anelito ecumenico.

⁴⁵ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica ex can. 964 § 2, 7* luglio 1998, in AAS, 90 (1998), p. 711.

⁴⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istr. *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, Città del Vaticano 2005, in *Communicationes*, 37 (2005), pp. 11-92.

⁴⁷ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica ex cann. 1367 CIC e 1442 CCEO*, 3 luglio 1999, in AAS, 91 (1999), p. 918.

⁴⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, in AAS, 95 (2003), pp. 433-475.

⁴⁹ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, in AAS, 96 (2004), pp. 549-601.

⁵⁰ BENEDETTO XVI, Lett. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, in AAS, 99 (2007), pp. 105-180.

⁵¹ BENEDETTO XVI, Motu pr. *Summorum Pontificum*, 7 luglio 2007.

⁵² BENEDETTO XVI, *Lettera ai vescovi in occasione della pubblicazione del Motu pr. Summorum Pontificum*, 7 luglio 2007.

⁵³ *Ibid.*

5. Conclusione

Giunti al capolinea di questo sommario *excursus*, fa piacere constatare non solo l'eterna bellezza del volto della Sposa di Cristo, davvero «senza macchia né ruga» (Ef 5, 27), ma la sempre più decisa penetrazione del “mistero del diritto” nel cuore del *Mysterium Ecclesiae*. Il Codice quindi non ha compiuto solo un doveroso aggiornamento della legislazione ecclesiastica, ha aperto un solco ben più profondo e fecondo: alla diffusione estensiva ed al rigoglio visibile si aggiunge la penetrazione intensiva e la immanente radicazione del seme della giustizia. Forse è ancora troppo presto per salutare l'abbondanza dei frutti e del raccolto, quel che è certo è che il campo del Diritto della Chiesa ha bisogno di molti e valenti operai, e mi conforta e incoraggia vedere tra il pubblico anche tanti giovani.

Non posso che concludere queste osservazioni riandando col pensiero all'illuminazione soprannaturale che mosse cinquant'anni or sono il beato Giovanni XXIII ad annunciare alla Chiesa ed al mondo il 25 gennaio 1959, proprio dalla Basilica di S. Paolo, l'indizione del Concilio ecumenico e la riforma del Codice. Auspico che l'ormai vicino Anno paolino proclamato dal Romano Pontefice possa recare i frutti di grazia sperati e l'esempio dell'Apostolo delle genti infonda – anche con l'aiuto del Diritto – decisivo impulso alla spinta evangelizzatrice ed ecumenica del Popolo cristiano. Sarà realizzato così anche un ulteriore auspicio del rinnovamento legislativo: infatti, uno dei «criteri fondamentali, che reggono tutto il nuovo Codice» – sottolineava espressamente Giovanni Paolo II nell'atto di promulgazione – è «l'impegno che la Chiesa deve porre nell'ecumenismo»⁵⁴. Come non notare anche in questo punto un mirabile segno di continuità con le aspirazioni del presente Pontificato? Sette giorni fa, nella sua storica anche se non pronunciata lezione all'Università della Sapienza di Roma, Benedetto XVI ha detto che la scienza giuridica “tratta di dare la giusta forma alla libertà umana che è sempre libertà nella comunione reciproca”⁵⁵. In questa ricorrenza tanto bella, a due passi dalla casa di Pietro, nel cuore dell'ottavario per l'unità dei cristiani, vorrei finire facendo allora eco all'ardente preghiera del Signore: *ut omnes unum sint ... ut mundus credat*⁵⁶.

Vaticano, 24 gennaio 2008

⁵⁴ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, cit., p. XII.

⁵⁵ BENEDETTO XVI: “Non vengo a imporre la fede ma a sollecitare il coraggio della verità”, *L'Osservatore Romano*, 17 gennaio 2008, p. 4.

⁵⁶ Gv 17, 21.